

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Melgar e H. Kunz, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: SC Mareea Comtur SRL (Deva, Romania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 ottobre 2014 (procedimento R 1918/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lufthansa AirPlus Servicekarten e la SC Mareea Comtur.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 ottobre 2014 (procedimento R 1918/2013-5) è annullata nella parte in cui riguarda i servizi «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio», rientranti nella classe 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH.*

⁽¹⁾ GU C 81 del 9.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-141/15) ⁽¹⁾

(«FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Protezione delle vigne — Spese sostenute dalla Repubblica ceca — Certezza del diritto — Legittimo affidamento»)

(2016/C 454/42)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková, J. Vlácil e L. Březinová, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e P. Ondrůšek, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE volta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33), nella parte in cui esclude spese sostenute dalla Repubblica ceca a titolo del FEAGA in favore di una determinata misura di tutela dei vigneti relativamente agli anni dal 2010 al 2012, che ammontano complessivamente a EUR 2 123 199,04.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) La Repubblica ceca è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 213 del 29.6.2015.

Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Monster Energy/EUIPO — Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology)

(Causa T-407/15) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo HotoGo self-heating can technology — Marchi dell'Unione europea figurativi anteriori rappresentanti artigli — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Assenza di rischio di confusione — Assenza di associazione tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 454/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e P. Ivanov, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hot-Can Intellectual Property Sdn Bhd (Cheras, Malesia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 maggio 2015 (procedimento R 1028/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Monster Energy Company e la Hot-Can Intellectual Property.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Monster Energy Company è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Clover Canyon/EUIPO — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)

(Causa T-693/15) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo CLOVER CANYON — Marchio denominativo anteriore CANYON — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione»)

(2016/C 454/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clover Canyon, Inc (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: T. Schmitz, avvocato)